



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE SOLIDALE

ILLUMINATI SABINA ETS »

Premessa Politico Valoriale dell'Associazione



La presente *Premessa Politico Valoriale* è parte integrante dello Statuto dell'Associazione *Comunità di Energia Rinnovabile Solidale Illuminati Sabina ETS* e ne stabilisce gli orizzonti politici e le finalità complessive: è la bussola che ne indirizza direzioni, scopi e pratiche, regolate poi, in senso civilistico e normativo, dagli articoli del proprio successivo Statuto.

L'Associazione, libera e indipendente, sarà sempre aconfessionale, apartitica, antirazzista e antifascista.

Scopo dell'Associazione è praticare un autoconsumo energetico, esclusivamente da fonti rinnovabili, promuovere diffondere e divulgare questa pratica e favorire la nascita di altre Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio della Sabina, svolgendo – ove necessario – ruolo di facilitazione, esempio, coordinamento.

L'Associazione basa il suo agire sulla più ampia inclusività e trova ispirazione in una visione totalmente olistica della vita, basata sul rispetto integrale di Madre Terra.

Nasce per dare concreta risposta alla grave crisi climatico-ambientale che attanaglia Pianeta e Natura e mette al centro del suo agire, a partire dal territorio sabino, tutte le pratiche che possano salvaguardare i *Beni Comuni*, con particolare attenzione a quelli *naturali*.

L'Associazione ritiene l'inarrestabile crisi climatico-ambientale un dato sistemico e non una semplice temporanea anomalia. Allo stesso tempo constata come l'attuale sistema economico-finanziario basato anche su un'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali sia una delle principali cause del collasso climatico. Le conseguenze di queste osservazioni comportano nella società ripercussioni sociali drammatiche con costante crescita delle disuguaglianze, sia economiche che sociali. In base a questi tre corollari l'Associazione ritiene suo dovere espletare la sua missione anche sul versante della socialità e della solidarietà, creando le condizioni perché anche soggetti fragili e svantaggiati possano partecipare ed usufruire di attività/servizi dell'Associazione, creando nel territorio sabino una fattiva comunità attenta e disponibile alla reciproca cura.

Ci associamo infatti non per ottenere semplicemente un risparmio economico sulla tariffazione delle nostre utenze individuali, ma perché spinti dalla volontà di favorire la salvaguardia di Madre Terra attraverso l'uso di tutte le fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo ultimo, da conseguire passo dopo passo, è il raggiungimento di una completa autosufficienza energetica e un contestuale abbandono di fonti energetiche derivanti dal fossile, sia per gli associati che - possibilmente - per tutto il territorio sabino.

Se del caso – dotandosi di adeguata forma giuridica – l'Associazione potrà convertirsi in *soggetto produttore indipendente di energia rinnovabile* (oltre al fotovoltaico, mini o micro eolico, geotermico e quant'altro possa essere individuato come funzionale al progetto di produzione energetica rinnovabile), creando in questo caso possibilità occupazionali, rivolte nello specifico a fasce giovanili, a soggetti fragili o emarginati, a migranti e rifugiati.

Riteniamo che solo agendo dal basso e collettivamente si possa generare uno scossone all'inerzia di Stati e Istituzioni in materia di contrasto ai cambiamenti climatici, e solo la diffusione di pratiche di autoconsumo da rinnovabili e di decrescita dei consumi energetici possa fungere da esempio e generare una netta inversione dell'attuale catastrofica tendenza.

L'Associazione cercherà di connotarsi quale progetto pilota e sperimentale del territorio, a disposizione di tutte/i, capace di partnership forti con le Reti di Economia Sociale e Solidale (dal cui stimolo nasciamo), con le Istituzioni territoriali, con Università e Enti di Ricerca, con le pratiche di mutualismo sociale, di decrescita, di economia circolare, e con tutto il mondo della finanza etica (da BPE alle MAG).



Tutto questo percorso sarà autofinanziato: in maniera diretta, attraverso finanziamenti secondo le possibilità individuali degli associati (ristorni/contributi verranno utilizzati in prima battuta per restituire le anticipazioni economiche per investimenti, con modalità proporzionale, dai più consistenti a quelli standard) o attraverso finanziamenti indiretti utilizzando i canali della finanza eticamente orientata. Per garantire la parte sociale e solidaristica dell'Associazione, gli organi preposti dallo Statuto, costituiranno un apposito *Fondo Comune (Salvadanaio)* per mettere in atto le delibere assembleari riguardanti le attività sociali.

L'Associazione sarà, come detto, luogo inclusivo, intergenerazionale, attento alle questioni di genere - anche nella propria rappresentatività - e adotterà, nel prendere collegialmente le decisioni, il metodo del consenso al fine di agevolare una partecipazione realmente democratica e di garantire a tutte/i eguale tempo per esprimere le proprie opinioni.

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione non riconosciuta, autonoma e a partecipazione aperta e volontaria denominata "Comunità di Energia Rinnovabile Solidale Illuminati Sabina ETS" (di seguito "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali del Lazio.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Montopoli di Sabina (RI), in Via Campore, 65. L'Associazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art.8, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Statuto, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione si connota come aconfessionale, apartitica, antirazzista, antifascista.

L'Associazione ha lo scopo principale di costituire una comunità di energia rinnovabile (di seguito CER) aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, dell'art.2 della legge regionale del Lazio n.25/2020 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. lgs. n.117/2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'obiettivo principale dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi associati e alle aree locali in cui opera la CER, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi e dei consumi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa in materia sopra indicata.

L'Associazione si propone anche di operare in campo sociale, ambientale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- una transizione giusta ed equa nelle aree locali dove opera centrata sui principi di uno sviluppo armonico e sostenibile, finalizzato alla valorizzazione e ri-localizzazione delle risorse economiche e le competenze del territorio e centrato sull'inclusione sociale ed il sostegno alle categorie più svantaggiate

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come CER aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia (inclusi gli emanandi decreti attuativi del D.lgs n.199/2021), delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità

sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;

- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- prestare qualsiasi servizio di ricerca, analisi, proposta, intervento e supporto in favore dei propri associati e di terzi, comunque collegato all'attività della CER;
- promuovere la diffusione di pratiche di produzione energetica che seguano i principi di sostenibilità ambientale e sociale ed altri principi etici;
- promuovere lo sviluppo occupazionale dei mestieri connessi alle attività di sviluppo energetico basato sulle fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;
- realizzare attività di formazione della cittadinanza sul territorio riguardo alle tematiche connesse con le finalità dell'Associazione;
- organizzare eventi pubblici e culturali per la promozione dell'Associazione e delle sue finalità nell'ambito della valorizzazione del territorio in cui opera;
- relazionarsi con le amministrazioni locali per promuovere le attività dell'Associazione e coinvolgerle in queste;
- comunicare le attività dell'Associazione e le tematiche connesse a queste;
- coinvolgere soggetti delle classi più svantaggiate nell'attività dell'Associazione, anche per ridurre la povertà energetica del territorio in cui opera.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia qualora, in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.



Articolo 6 - Associati

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art.31, comma 1 lettera b) del D.Lgs.199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva UE 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto a:

- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e da proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA e successive disposizioni, nonché secondo quanto previsto dai decreti attuativi.

Gli associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di CER ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- Presidente;
- Segretario, ove nominato;
- Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto. L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- eventuale quota associativa;
- regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla CER dal D.lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001 per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la CER delibera di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della CER, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la CER, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della CER, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.





Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- proporre all'Assemblea regolamenti attuativi sull'utilizzo e la eventuale redistribuzione tra gli associati dei pagamenti e dei contributi ricevuti dalla CER, incluso il finanziamento di attività sociali come previste dallo Statuto e definite dall'Assemblea, e dei meccanismi di restituzione dei finanziamenti anticipati dai soci per gli investimenti dell'Associazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER;

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività. Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente.

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste);
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 17 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

VITTORIO LOVERA

ALESSANDRA FILABOZZI

Alessandra Filabozzi

LUCIANO CIALFI

LUCA BELLESIA

Luca Bellesia



CECILIA MASSARA

FRANCESCA BEOLCHINI

GLORIANA NAVARRA

ANTONIO TRICARICO

ANELIA PETROVA STEFANOVA

CLAUDIO BERGAMO

SOC. AGR. IL BORGO DEL VIANDANTE S.R.L.

nella persona del legale rappresentante ALESSANDRA FILABOZZI

STEFANIA CESARE

AMBRETTA ROSICARELLI

BARBARA CRETIS

PATRIZIA INGANNAMORTE

LUCA BRACCIALARGHE

FRANCESCO CIARAMELLA



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

N. 1680

Serie 3

Data 29 DIC. 2022

Corrisposti
€ 143500,00

(Euro 200,00)

☐ CEDOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO
G. Melis

